



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 1 dicembre 2011 (09.12)
(OR. en)**

17852/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0239 (COD)**

**TRANS 340
CODEC 2251
MAR 156
SOC 1053**

RELAZIONE

del: Segretariato del Consiglio

al: COREPER

n. doc. prec.: 17570/11 TRANS 329 CODEC 2199 MAR 153 SOC 1037

n. prop. Comm.: 14256/11 TRANS 239 CODEC 1464 MAR 111 SOC 778

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare
- Orientamento generale / Relazione sullo stato dei lavori

Introduzione

1. La proposta summenzionata, che la Commissione ha trasmesso al Consiglio il 16 settembre 2011, mira ad integrare nel diritto dell'UE¹ la Convenzione internazionale riveduta sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia (convenzione STCW).

¹ Direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione), GU L 323 del 3.12.2008, pagg. 33-61.

La proposta forma parte dell'iniziativa della Commissione relativa ad un'agenda sociale per il trasporto marittimo, che conterrà anche una comunicazione e una proposta legislativa concernente l'applicazione della convenzione sul lavoro marittimo dell'organizzazione internazionale del lavoro (ILO) del 2006. Sia la comunicazione sia la proposta relativa alla convenzione sul lavoro marittimo dovrebbero essere adottate entro breve.

Contenuto della proposta

2. La direttiva proposta integra nel diritto dell'UE le modifiche adottate da una conferenza tra le parti della convenzione STCW svoltasi a Manila nel giugno 2010 ("modifiche di Manila"). In particolare, tali modifiche si traducono in:
- disposizioni più severe per quanto riguarda la formazione e la valutazione, il rilascio dei certificati di competenza, nonché la prevenzione delle frodi;
 - norme aggiornate per quanto riguarda l'idoneità fisica, l'idoneità al servizio nonché l'abuso di alcol;
 - nuovi requisiti concernenti la certificazione relativa a marittimi esperti, ufficiali elettrotecnici nonché la formazione di sicurezza per tutta la gente di mare;
 - requisiti aggiornati per il personale presente a bordo di determinati tipi di navi;
 - chiarimento e semplificazione della definizione di "certificato".

La proposta ha adeguato le disposizioni STCW sulla guardia, allo scopo di allinearle alle norme UE sull'orario di lavoro della gente di mare.

Inoltre, la proposta mira ad adeguare l'attuale termine di tre mesi per il riconoscimento di paesi terzi attualmente previsto all'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/106. Detto termine verrà esteso a 18 mesi, consentendo alla Commissione di decidere sul riconoscimento summenzionato in seguito alla domanda di uno Stato membro.

Inoltre, la proposta prevede una nuova norma che impone agli Stati membri di trasmettere alla Commissione informazioni già esistenti, secondo un modello standard, a fini di analisi statistiche. Il contenuto di tali informazioni figura in dettaglio in un allegato tecnico alla presente proposta.

La proposta rivede inoltre le disposizioni di "comitatologia" della direttiva 2008/106 /CE alla luce del trattato di Lisbona.

Lavori svolti nell'ambito degli organi del Consiglio

3. Il Gruppo "Trasporti marittimi" ha avviato l'esame della proposta il 22 settembre 2011 e, grazie ad un'ampia flessibilità da parte sia delle delegazioni sia della Commissione, ha raggiunto un accordo su un testo riveduto, che è riportato nell'allegato alla presente relazione. Le poche questioni in sospeso sono contrassegnate da note in calce nell'allegato e vengono illustrate qui di seguito. L'allegato integra inoltre le modifiche testuali concordate nella riunione del gruppo "Trasporti marittimi" del 29 novembre 2011. Nella versione inglese le modifiche figurano in **grassetto** o sono barrate.

Lavori nell'ambito del Parlamento europeo

4. Il Parlamento europeo ha recentemente avviato l'esame della proposta. Un relatore è stato nominato nell'ottobre 2011 (on. Simpson, S&D-UK). Non è stata ancora annunciata una data per il primo scambio di opinioni in seno alla commissione TRAN.

Questioni in sospeso

Principali questioni in sospeso:

- A. Informazioni a fini statistici (articolo 1, punto 4, lettera f), paragrafo 12 lettera c), nota 12; articolo 1, punto 16, nota 13; allegato III, nota 26)
5. Come indicato al punto 2, la proposta prevede una nuova norma che impone agli Stati membri di trasmettere informazioni standardizzate alla Commissione a fini di analisi statistiche. È intenzione della Commissione utilizzare il "sistema di informazione STCW" dell'EMSA come piattaforma per raccogliere le informazioni richieste ed effettuare le necessarie analisi statistiche. Il contenuto di tali informazioni figura in dettaglio in un allegato tecnico (allegato III) alla presente proposta.

Dalle discussioni in seno al Gruppo "Trasporti marittimi" sono emerse ulteriori disposizioni che vietano alla Commissione di utilizzare dette informazioni a fini amministrativi, giuridici o di verifica e che garantiscono che l'istituzione delle misure relative alla raccolta, presentazione, archiviazione, analisi e divulgazione di tali informazioni formerà oggetto di "atti di esecuzione". Inoltre, per quanto riguarda un determinato tipo di dati, gli Stati membri saranno tenuti a renderli anonimi prima di trasmetterli alla Commissione.

MT continua a mantenere riserve sulle disposizioni collegate a tale questione, essendo preoccupata in particolare delle eventuali implicazioni giuridiche dell'utilizzo di dati di paesi terzi a fini diversi da quelli specificati e concordati nella convenzione STCW. MT teme che l'utilizzo di tali dati possa generare un conflitto tra gli impegni internazionali degli Stati membri e i loro impegni verso l'UE. Essa è inoltre contraria alla trasmissione obbligatoria delle informazioni, ritenendo che possa derivarne un onere amministrativo e finanziario supplementare per gli Stati membri. **(note 12, 13 e 26)**

Anche UK mantiene riserve (d'esame e generali) su tale questione per motivi procedurali interni. **(note 12, 13 e 26)**

B. Terminologia (nuovo articolo 1 bis, nota 19)

6. A seguito della richiesta di talune delegazioni, il testo allegato contiene ora una nuova disposizione che chiarisce i termini "certificato/i" e "certificato/i adeguato/i" utilizzati negli articoli non modificati della direttiva 2008/106/CE in relazione alla nuova terminologia introdotta nella convenzione STCW attraverso le modifiche di Manila. Questa nuova disposizione può essere accettata dalla maggior parte delle delegazioni. Tuttavia, FR e IT mantengono ancora una riserva d'esame a causa delle eventuali incertezze giuridiche che tale disposizione potrebbe generare. **(nota 19)**

C. Procedure di comitato (articolo 1, punto 19, nota 16)

7. La Commissione mantiene una riserva sulla decisione del Gruppo "Trasporti marittimi" di introdurre un riferimento all'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (UE) n. 182/2011² che impedisce alla Commissione di adottare un atto di esecuzione se il pertinente comitato non esprime un parere. **(nota 16)**

Altre questioni in sospeso:

8. UK mantiene una riserva sull'articolo 1, punto 17 ("atti delegati"). MT mantiene una riserva d'esame sulla stessa questione e chiede la possibilità di utilizzare atti di esecuzione per modificare talune parti dell'allegato V della proposta. **(nota 14)**
9. All'articolo 3, paragrafo 1 ("Recepimento") il progetto di testo riveduto impone agli Stati membri di completare il recepimento degli elementi principali della direttiva 18 mesi dopo la sua entrata in vigore. Quanto alle disposizioni sulla trasmissione delle informazioni a fini statistici, il compromesso concede un periodo di tempo di 24 mesi dopo l'entrata in vigore della direttiva. Il testo attuale è accettabile per la maggioranza delle delegazioni. Tuttavia, UK chiede un periodo generale di recepimento di 24 mesi. **(nota 21)**

² Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

10. All'articolo 1, punto 4, lettera f), paragrafo 12, lettere a) e b), per conformarsi alla convenzione STCW, il Gruppo "Trasporti marittimi" ha deciso di sopprimere il testo precedentemente inserito concernente l'obbligo di conservare i registri dei certificati di competenza e di idoneità e di comunicare le informazioni relative allo stato dei certificati di competenza, delle convalide e delle dispense. IE e NL mantengono riserve d'esame su tali soppressioni. **(note 10 e 11)**
11. MT e UK mantengono una riserva d'esame parlamentare.
12. Tutte le delegazioni mantengono una riserva generale d'esame sulla proposta.

Conclusion

13. Si invita il Comitato dei Rappresentanti Permanenti a esaminare il testo quale figura nell'allegato della presente relazione e a risolvere le questioni in sospeso onde consentire al Consiglio di raggiungere un orientamento generale sul testo nella sessione del 12 dicembre 2011.

2011/0239 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**recante modifica della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,
visto il parere del Comitato delle regioni²,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

- (1) La formazione e la certificazione della gente di mare è disciplinata dalla convenzione dell'Organizzazione marittima internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia del 1978 ("la convenzione STCW"), entrata in vigore nel 1984 e modificata in misura rilevante nel 1995.
- (2) La Convenzione STCW è stata integrata nel diritto dell'Unione per la prima volta con la direttiva 94/58/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare³; successivamente le norme UE sulla formazione e la certificazione della gente di mare sono state adattate alle successive modifiche apportate alla Convenzione, mentre è stato istituito un meccanismo UE comune per il riconoscimento dei sistemi di formazione e certificazione della gente di mare nei paesi terzi; più tardi, le norme dell'Unione in materia, attraverso una rifusione, sono divenute la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008⁴.
- (3) Una conferenza tra le parti della convenzione STCW tenutasi nel 2010 a Manila ha introdotto importanti modifiche alla Convenzione STCW ("modifiche di Manila"), segnatamente per quanto riguarda la prevenzione delle frodi sui certificati, nel settore degli standard medici, in materia di formazione sulla sicurezza e in relazione alla formazione nelle questioni tecnologiche. Le modifiche di Manila hanno inoltre introdotto alcuni requisiti per i marittimi esperti e stabilito nuovi profili professionali, come ufficiali elettrotecnici.

³ GU L 319 del 12.12.1994, pag. 28.

⁴ GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33.

- (4) Tutti gli Stati membri sono parti della Convenzione STCW e nessuno di essi, eccetto la Finlandia a causa di una riserva d'esame parlamentare, ha mosso obiezioni contro le modifiche di Manila con la procedura prevista a questo riguardo. Gli Stati membri devono quindi allineare le proprie norme nazionali alle modifiche di Manila. È necessario evitare conflitti tra gli impegni a livello internazionale degli Stati membri e i loro impegni nell'ambito dell'UE. Inoltre, dato il carattere mondiale della navigazione marittima, le norme dell'Unione in materia di formazione e certificazione, dovrebbero essere allineate alle norme internazionali. È necessario quindi modificare di conseguenza diverse disposizioni della direttiva 2008/106/CE per accogliere le modifiche di Manila.
- (5) Le modifiche di Manila hanno inteso, tra l'altro, fissare dei limiti oggettivi alle deroghe alle ore di riposo minimo previsto per il personale di guardia e i marittimi che svolgono compiti connessi alla sicurezza e alla prevenzione dell'inquinamento e dovrebbero essere integrate nel diritto dell'UE. Inoltre, tali norme dovrebbero conformarsi alle disposizioni sulle ore di riposo applicabili alla gente di mare a norma delle direttive del Consiglio 1999/63/CE del 21 giugno 1999⁵ e 2009/13/CE del 16 febbraio 2009⁶. In aggiunta, è necessario porre dei limiti alle deroghe per quanto riguarda la durata massima, la frequenza e la portata. È necessario quindi introdurre delle norme a tal fine nella direttiva 2008/106/CE. Per di più, le disposizioni relative al riconoscimento delle qualifiche professionali a titolo della direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005 non sono applicabili per quanto riguarda il riconoscimento dei certificati della gente di mare ai sensi della presente direttiva.

⁵ Direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST) — Allegato: accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare (GU L 167 del 2.7.1999, pag. 33).

⁶ GU L 124 del 20.5.2009, pag. 30.

(6) La direttiva 2008/106/CE contiene inoltre un meccanismo per il riconoscimento dei sistemi di formazione e certificazione della gente di mare dei paesi terzi. Il riconoscimento avviene con decisione della Commissione in seguito a una procedura nella quale la Commissione è assistita dalla Agenzia europea per la sicurezza marittima (l'Agenzia) istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002⁷ e dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002⁸; l'esperienza acquisita nell'applicazione delle disposizioni della direttiva 2008/106/CE sul riconoscimento dei paesi terzi a fini di STCW suggerisce di introdurre una modifica nella relativa procedura, in particolare per quanto riguarda il termine trimestrale entro il quale decidere sul riconoscimento, attualmente previsto dall'articolo 19, paragrafo 3, della suddetta direttiva. Dato che il riconoscimento comporta lo svolgimento di un'ispezione, che deve essere pianificata ed eseguita, da parte dell'Agenzia, e, nella maggior parte dei casi, importanti correzioni da apportare ai requisiti STCW da parte del paese terzo in questione, l'intera procedura non può essere espletata nell'arco di tre mesi; in base all'esperienza, un periodo di tempo più realistico a questo riguardo sembra essere diciotto mesi.

È necessario quindi modificare di conseguenza il suddetto termine, pur mantenendo la possibilità per lo Stato membro richiedente di riconoscere in via temporanea il paese terzo per mantenere la flessibilità.

⁷ GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1.

⁸ GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.

- (7) Le statistiche disponibili sulla gente di mare in Europa sono incomplete e spesso imprecise, il che rende ancora più difficile prendere decisioni in questo settore. Poter disporre di dati dettagliati sulla certificazione della gente di mare pur non risolvendo interamente il problema contribuirebbe ad una maggiore chiarezza. Attualmente, a norma della convenzione STCW, le parti sono tenute a conservare registri di tutti i certificati e convalide e delle relative riconvalide o altre misure che li riguardano (norma I/2(14)). Gli Stati membri, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2008/106, hanno l'obbligo di conservare un registro dei certificati e delle convalide che sono stati rilasciati. Per poter disporre di un quadro il più completo possibile della situazione dell'occupazione in questo settore in Europa, si dovrebbe chiedere agli Stati membri di trasmettere alla Commissione una scelta delle informazioni già contenute nei loro registri dei certificati di competenza della gente di mare. Tali informazioni dovrebbero essere comunicate unicamente a fini di analisi statistica e non possono essere utilizzate a fini amministrativi, giuridici o di verifica. Esse sono esclusivamente ad uso degli Stati membri e della Commissione nell'ambito dell'elaborazione delle politiche e devono essere conformi alle norme dell'Unione sulla protezione dei dati. È necessario quindi introdurre una norma a questo fine nella direttiva 2008/106/CE.
- (8) Al fine di raccogliere dati sulla professione della gente di mare che siano coerenti con l'evoluzione di quest'ultima e della tecnologia, il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe essere delegato alla Commissione per quanto riguarda gli adattamenti dell'allegato V della direttiva 2008/106/CE. Il ricorso a tali atti delegati dovrebbe essere limitato ai casi in cui le modifiche della convenzione e del codice STCW rendono necessario modificare l'allegato in questione. Inoltre, tali atti delegati non dovrebbero modificare le disposizioni relative all'anonimato dei dati di cui allo stesso allegato. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti. La Commissione, in sede di preparazione e redazione di atti delegati, deve garantire la contemporanea, tempestiva e appropriata trasmissione dei pertinenti documenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

- (9) Al fine di garantire condizioni uniformi nell'attuazione della direttiva 2008/106/CE sono state conferite alla Commissione competenze di esecuzione nel settore della formazione e dell'abilitazione della gente di mare. Per le stesse ragioni dovrebbero essere conferite competenze di esecuzione anche in relazione ai dati statistici sulla gente di mare che gli Stati membri devono fornire alla Commissione. È necessario che tali competenze siano esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione⁹.
- (10) La procedura di esame dovrebbe essere utilizzata per l'adozione di misure per la raccolta, la presentazione, la conservazione, l'analisi e la divulgazione delle informazioni statistiche di cui all'allegato V e per le decisioni di esecuzione sul riconoscimento e la revoca del riconoscimento dei sistemi STCW di paesi terzi.
- (11) Le modifiche di Manila entreranno in vigore il 1° gennaio 2012, tuttavia prevedono misure transitorie fino al 1° gennaio 2017. Per permettere una transizione senza difficoltà alle nuove norme, è necessario che la presente direttiva preveda lo stesso quadro temporale e le stesse misure transitorie.
- 11bis) Nella sua 89^a sessione il comitato della sicurezza marittima dell'IMO ha rilevato l'esigenza di fornire alcuni chiarimenti circa l'attuazione delle modifiche di Manila del 2010, tenuto conto, da un lato, delle disposizioni transitorie summenzionate e, dall'altro, della risoluzione 4 della conferenza delle parti della convenzione STCW che riconosce la necessità di raggiungere la piena conformità entro il 1° gennaio 2017. Tali chiarimenti sono stati forniti dalle circolari dell'IMO STCW.7/Circ.16 e STCW.7/Circ.17. In particolare la STCW.7/Circ.16 stabilisce che per la gente di mare titolare di certificati rilasciati in conformità delle disposizioni della convenzione STCW applicabili anteriormente al 1° gennaio 2012, e che non abbia i requisiti previsti dalle modifiche di Manila del 2010, nonché per la gente di mare che ha iniziato un servizio di navigazione riconosciuto, un programma di istruzione e formazione riconosciuto o un corso di formazione riconosciuto prima del 1° luglio 2013, la validità di qualsiasi certificato rinnovato non debba estendersi oltre il 1° gennaio 2017.

⁹ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

11ter) Ai fini di un'attuazione uniforme delle modifiche di Manila in seno all'Unione, è opportuno che, nel recepire la presente direttiva, gli Stati membri tengano conto degli indirizzi contenuti nelle circolari dell'IMO summenzionate.

(12) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2008/106/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2008/106/CE è modificata come segue:

1) L'articolo 1 è così modificato:

a) Il punto 18 è sostituito dal seguente:

il 18. "Norme radio", le norme radio allegate, o considerate allegate, alla più recente convenzione internazionale delle telecomunicazioni vigente in qualsiasi momento;".

a bis) Il punto 19 è sostituito dal seguente:

"Nave da passeggeri", la nave definita nella convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, 1974, modificata.

b) Il punto 24 è sostituito dal seguente:

"24) "codice STCW", il codice di formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia, adottato dalla conferenza delle parti della convenzione STCW con la risoluzione 2 del 1995, di volta in volta vigente;".

c) Il punto 27 è soppresso.

c quater) Il punto 28 è sostituito dal seguente:

"28. "servizio di navigazione", il servizio a bordo di una nave rilevante ai fini del rilascio o del rinnovo di un certificato di competenza, di un certificato d'idoneità o di un'altra qualifica;".

d) Sono aggiunti i punti seguenti:

"32. "radiooperatore GMDSS", persona qualificata in conformità alle disposizioni di cui al capitolo IV dell'allegato I;"

"33. "Codice ISPS", il Codice internazionale per la sicurezza degli impianti portuali e delle navi (International Ship and Port Facility Security) adottato il 12 dicembre 2002, dalla risoluzione n. 2 della Conferenza degli Stati contraenti alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), del 1974, di volta in volta vigente;"

"34. "Ufficiale di sicurezza della nave", la persona a bordo della nave, che risponde al Comandante ed è designata dalla società come responsabile della sicurezza della nave, e in particolare dell'attuazione e del rispetto del piano di sicurezza della nave, e come collegamento con l'agente di sicurezza della società e con l'agente di sicurezza dell'impianto portuale;"

"35. "compiti di sicurezza", tutti i compiti e le mansioni di sicurezza a bordo delle navi definiti dal capo XI/2 della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 1974, modificata) e dal Codice internazionale per la sicurezza degli impianti portuali e delle navi (ISPS);"

"36. "certificato di competenza", certificato rilasciato e approvato relativo a comandanti, ufficiali e radiooperatori GMDSS, a norma delle disposizioni dei Capi II, III, IV o VII dell'allegato I, che abilita il legittimo titolare a servire nella capacità in questione e a svolgere le funzioni previste al livello di responsabilità in esso specificato;"

"37. "certificato di idoneità", certificato diverso da un certificato di competenza, rilasciato ad un marittimo, che attesta che i rispettivi requisiti in materia di formazione, competenza o servizio in navigazione previsti dalla presente direttiva sono soddisfatti;"

"38. "prova documentale", documentazione, diversa dal certificato di competenza o dal certificato di idoneità, utilizzata per stabilire che i rispettivi requisiti previsti dalla presente direttiva sono soddisfatti;"

"39. "ufficiale elettrotecnico", ufficiale qualificato in conformità alle disposizioni di cui al capo III dell'allegato I;"

"40. "marittimo esperto di coperta", marinaio qualificato in conformità alle disposizioni di cui al capo II dell'allegato I;"

"41. "marittimo esperto di macchina", marinaio qualificato in conformità alle disposizioni di cui al capo III dell'allegato I;"

"42. "ufficiale elettrotecnico", ufficiale qualificato in conformità alle disposizioni di cui al capo III dell'allegato I."

2) All'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la gente di mare in servizio a bordo di una nave di cui all'articolo 2 riceva una formazione che sia almeno conforme ai requisiti della convenzione STCW, riportati nell'allegato I della presente direttiva, e sia titolare di certificati di cui all'articolo 1, punto 36 e punto 37, **e/o di prove documentali quali definite all'articolo 1, punto 38.**"

3) L'articolo 4 è soppresso.

4) L'articolo 5 è così modificato:

a bis) Il titolo dell'articolo è sostituito dal seguente:

"Certificati di competenza, certificati di idoneità e convalide".

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri garantiscono che i certificati di competenza e i certificati di idoneità siano rilasciati solo ai candidati che possiedono i requisiti di cui al presente articolo."

b) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. I certificati di competenza e i certificati di idoneità sono rilasciati in conformità alla regola I/2, paragrafo 3, dell'allegato della Convenzione STCW."

c) È inserito il seguente paragrafo 3 bis:

"3 bis. I certificati di competenza sono rilasciati esclusivamente dagli Stati membri, previa verifica dell'autenticità e validità di qualsiasi prova documentale necessaria e in conformità alle disposizioni stabilite nel presente articolo."

d) Alla fine del paragrafo 5 è aggiunta la seguente frase:

"Le convalide attestanti il rilascio del certificato di competenza e il certificato di idoneità rilasciato a comandanti e ufficiali conformemente alle disposizioni delle regole V/1-1 e V/1-2 dell'allegato I sono rilasciati solo qualora siano soddisfatti tutti i requisiti della convenzione STCW e della presente direttiva."

e) I paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

'6. Lo Stato membro che riconosce un certificato di competenza o un certificato di idoneità rilasciato a comandanti e ufficiali in conformità alle disposizioni delle regole V/1-1 e V/1-2 dell'allegato della convenzione STCW a norma della procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, convalida tale certificato per attestare il proprio riconoscimento solo dopo aver verificato l'autenticità e la validità dello stesso. La convalida deve avere la forma indicata alla sezione A-I/2, paragrafo 3 del codice STCW.

7. Le convalide di cui ai paragrafi 5 e 6:

(a) possono essere emesse in quanto documento separato;

(b) sono rilasciate esclusivamente dagli Stati membri;

(c) ricevono ciascuna un numero unico, ad eccezione delle convalide attestanti il rilascio di un certificato di competenza, alle quali può essere assegnato lo stesso numero del certificato di competenza oggetto dell'attestazione, purché si tratti di un numero unico;

(d) decadono quando cessa la validità del certificato di competenza o del certificato di idoneità rilasciato ai comandanti e agli ufficiali conformemente alle disposizioni delle regole V/1-1 e V/1-2 dell'allegato della convenzione STCW sul quale sono apposte, o quando gli stessi sono revocati, sospesi o annullati dallo Stato membro o dal paese terzo che li ha rilasciati e, comunque, dopo cinque anni dal loro rilascio."

f) Sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"11. Per il rilascio dei certificati i candidati devono dimostrare:

- a) la loro identità;
- b) di avere un'età non inferiore a quella prevista per il certificato di competenza o per il certificato di idoneità richiesto dalle regole di cui all'allegato I;
- c) di soddisfare gli standard di idoneità medica, di cui alla sezione A-I/9 del codice STCW;
- d) di aver effettuato il servizio di navigazione e tutte le relative attività di formazione obbligatorie prescritti dalle regole di cui all'allegato I per il rilascio del certificato di competenza o del certificato di idoneità richiesto; e
- e) di possedere gli standard di competenza prescritti dalle regole dell'allegato I per le qualifiche, le funzioni e i livelli che devono essere indicati nella convalida del certificato di competenza.

Il presente paragrafo non si applica ai riconoscimenti delle convalide effettuati a norma della regola I/10 della convenzione STCW."

12. Gli Stati membri si impegnano a:

- a) mantenere un registro o registri di tutti i certificati di competenza e certificati di idoneità¹⁰ e di tutte le convalide per comandanti, ufficiali e, se del caso, marinai, che sono stati rilasciati, sono scaduti o sono stati rinnovati, sospesi o annullati o dei quali è stato denunciato lo smarrimento o la distruzione, e delle dispense concesse;
- b) comunicare le informazioni relative allo stato dei certificati di competenza, delle convalide e delle dispense agli altri Stati membri o alle altre parti della convenzione¹¹ STCW e alle compagnie che intendano verificare l'autenticità e la validità dei certificati di competenza e/o dei certificati rilasciati ai comandanti e agli ufficiali conformemente alle disposizioni delle regole V/1-1 e V/1-2 dell'allegato I esibiti dai marittimi che chiedono il riconoscimento ai sensi della regola I/10 della convenzione STCW o l'assunzione a bordo di una nave.
- c) mettere a disposizione della Commissione, una volta all'anno, le informazioni di cui all'allegato V della presente direttiva sui certificati di competenza, sulle convalide che attestano il riconoscimento di certificati di competenza e, su base volontaria, sui certificati di idoneità rilasciati a marinai conformemente ai capi II, III e VII dell'allegato della convenzione STCW, unicamente a fini di analisi statistica¹² ed esclusivamente ad uso degli Stati membri e della Commissione nell'ambito dell'elaborazione delle politiche.

13. Dal 1° gennaio 2017, le informazioni richieste a norma del paragrafo 12, lettera b) sono trasmesse attraverso mezzi elettronici."

¹⁰ Riserva d'esame: IE, NL.

¹¹ Riserva d'esame: IE, NL

¹² Riserva d'esame: MT, UK.

5) L'articolo 7 è così modificato:

a) È inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. Lo Stato membro, per quanto riguarda le navi che hanno ottenuto i benefici previsti dalle norme sui viaggi costieri della convenzione STCW, che comprende i viaggi al largo delle coste di altri Stati membri o parti alla convenzione STCW nei limiti della definizione di viaggio costiero, stipula un accordo con gli Stati Membri o le Parti in questione, nel quale vengono precisati i dettagli di entrambe le aree commerciali interessate e altre disposizioni pertinenti."

b) Sono inseriti i seguenti paragrafi 3 bis e 3 ter:

"3 bis. I certificati di competenza della gente di mare rilasciati da uno Stato membro o da uno Stato parte alla convenzione STCW nei limiti definiti per i viaggi costieri possono essere riconosciuti da altri Stati membri per il servizio entro i limiti da essi definiti per i viaggi costieri, a condizione che gli Stati membri o le parti in questione stipolino un accordo che precisi i dettagli di entrambe le aree commerciali interessate e altre condizioni pertinenti.

3 ter. Gli Stati membri che definiscono i viaggi costieri, in conformità ai requisiti del presente articolo:

- a) soddisfano i principi che disciplinano i viaggi costieri specificati alla sezione A-I/3 del codice STCW;
- b) incorporano i limiti sui viaggi costieri nelle convalide rilasciate ai sensi dell'articolo 5."

6) L'articolo 9 è così modificato:

a) I paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Gli Stati membri adottano le procedure idonee allo svolgimento di un'indagine imparziale su eventuali casi di incompetenza, comportamenti, omissioni o compromessi nei confronti della sicurezza, che possano arrecare una diretta minaccia alla sicurezza della vita o delle cose in mare o all'ambiente marino, posti in essere dai possessori di certificati di competenza, di certificati di idoneità o di convalide rilasciati da uno Stato membro in relazione all'adempimento delle sue funzioni in relazione ai certificati di competenza e ai certificati di idoneità, nonché per quanto riguarda la revoca, la sospensione e l'annullamento dei certificati di competenza e dei certificati di idoneità per tali motivi e per la prevenzione delle frodi.

2. Gli Stati membri adottano e applicano le opportune misure per prevenire le frodi e altre pratiche illecite concernenti certificati di competenza, certificati di idoneità e convalide rilasciati.".

b) Al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Sanzioni o provvedimenti disciplinari devono essere previsti e applicati nei casi in cui:"

7) L'articolo 10 è così modificato:

a) Il paragrafo 1 è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) che tutte le attività di formazione, di valutazione delle competenze, di abilitazione, incluse quelle mediche, di convalida e di rinnovo condotte da enti o agenzie non appartenenti alla pubblica amministrazione o sotto la loro autorità, siano costantemente controllate attraverso un sistema di norme di qualità che assicuri il conseguimento di obiettivi definiti, inclusi quelli riguardanti le qualifiche e l'esperienza di istruttori ed esaminatori;".

ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) che gli obiettivi di istruzione e formazione e i relativi livelli qualitativi di competenza da conseguire siano chiaramente definiti e siano identificati i livelli di cognizioni, di capacità di apprendimento e di capacità professionali adeguati agli esami e alle valutazioni previsti dalla convenzione STCW;"

b) Al paragrafo 2 è aggiunta la lettera d) seguente:

"d) tutte le disposizioni applicabili della convenzione e del codice STCW, incluse le modifiche, sono disciplinate dal sistema di norme di qualità. Gli Stati membri possono anche includere nel sistema le altre disposizioni applicabili della presente direttiva."

c) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione concernente ogni valutazione svolta ai sensi del paragrafo 2, utilizzando il formato specificato alla sezione A-I/7 del codice STCW, entro sei mesi dalla data in cui è stata effettuata la valutazione."

8) L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Articolo 11

Norme mediche

1. Ogni Stato membro adotta norme riguardanti l'idoneità fisica della gente di mare e procedure per il rilascio di un certificato medico in conformità alle disposizioni del presente articolo e della sezione A-I/9 del codice STCW.
2. Ogni Stato membro garantisce che i responsabili della valutazione dell'idoneità fisica della gente di mare siano medici in attività, riconosciuti da tale Stato ai fini degli esami medici della gente di mare, a norma delle disposizioni della sezione A-I/9 del codice STWC.

3. Ogni marittimo, titolare di un certificato di competenza o di un certificato di idoneità rilasciato a norma delle disposizioni della convenzione, che serve in mare, deve possedere anche un certificato medico valido rilasciato in conformità alle disposizioni del presente articolo e della sezione A-I/9 del codice STCW.
4. Ogni candidato all'abilitazione deve:
 - a) avere almeno 16 anni;
 - b) fornire una prova soddisfacente della propria identità; e
 - c) possedere i requisiti applicabili di idoneità medica stabiliti dallo Stato membro in questione.
5. I certificati medici sono validi per un periodo massimo di due anni, fatta eccezione per i marittimi minori di diciotto anni, nel qual caso il periodo massimo di validità è di un anno.
6. Se il periodo di validità di un certificato medico scade durante un viaggio, si applica la regola I/9 dell'allegato della convenzione STCW.
7. In casi urgenti uno Stato membro può permettere ad un marittimo di lavorare senza un certificato medico valido. Si applica la regola I/9 dell'allegato della convenzione STCW.
- 9) L'articolo 12 è così modificato:
 - a bis) Il titolo dell'articolo è sostituito dal seguente:

"Rinnovo dei certificati di competenza e dei certificati di idoneità".

a) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis. I comandanti e gli ufficiali, per poter proseguire il servizio di navigazione a bordo di navi cisterna, soddisfano i requisiti del paragrafo 1 del presente articolo e, ad intervalli non superiori a cinque anni, devono dimostrare di continuare a possedere la competenza professionale in materia di navi cisterna in conformità alla sezione A-I/11, paragrafo 3 del codice STCW."

Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli Stati membri raffrontano i livelli di competenza che sono richiesti ai candidati al rilascio di certificati di competenza emessi prima del 1° gennaio 2017 e quelli indicati per i pertinenti certificati di competenza nella parte A del codice STCW e prescrivono, se necessario, per i titolari di detti certificati, l'obbligo di frequentare appropriati corsi di aggiornamento e di adeguamento o di sottoporsi a valutazioni."

c) Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Al fine di aggiornare le cognizioni di comandanti, ufficiali e radiooperatori, gli Stati membri assicurano che i testi delle recenti modifiche delle legislazioni nazionali e internazionali in materia di sicurezza della vita in mare, sicurezza delle persone e di tutela dell'ambiente marino siano messi a disposizione delle navi battenti la loro bandiera."

10) L'articolo 13, paragrafo 2, è soppresso.

11) L'articolo 14 è così modificato:

a) Al paragrafo 1 sono aggiunte le seguenti lettere f) e g):

"f) che la gente di mare in servizio sulle sue navi abbia ricevuto corsi e formazione di aggiornamento come prevede la convenzione STCW;

g) che a bordo delle sue navi si svolga sempre un'efficace comunicazione orale in conformità al capo V, regola 14, paragrafi 3 e 4 della convenzione SOLAS quale modificata."

b) È aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. Le compagnie garantiscono che i comandanti, gli ufficiali e il personale in servizio con funzioni e responsabilità specifiche a bordo delle loro navi ro-ro passeggeri abbiano completato la formazione necessaria per acquisire le capacità adeguate al compito da svolgere e alle funzioni e responsabilità da assumere, tenendo conto degli orientamenti forniti alla sezione B-I/14 del codice STCW."

12) L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"Idoneità al servizio

1. Al fine di prevenire l'affaticamento, gli Stati membri
 - a) stabiliscono periodi di riposo obbligatorio per il personale di guardia e per quanti svolgono compiti attinenti alla sicurezza e alla prevenzione dell'inquinamento in conformità ai paragrafi da 3 a 14; e
 - b) prescrivono che i turni di guardia siano organizzati in modo tale da non compromettere a causa della fatica l'efficienza del personale e che il servizio sia organizzato in modo tale che il personale addetto alla prima guardia all'inizio del viaggio e quello addetto alle guardie successive sia sufficientemente riposato e comunque idoneo al servizio.
2. Gli Stati membri, al fine di prevenire il consumo di droga e alcole, provvedono affinché siano adottate misure adeguate in conformità alle disposizioni stabilite nel presente articolo.
3. Gli Stati membri tengono conto del pericolo costituito dalla fatica dei marittimi, in particolare di quelli che svolgono mansioni attinenti alla sicurezza delle operazioni della nave.
4. A tutto il personale avente compiti di ufficiale responsabile della guardia o di marinaio facente parte di una guardia e a coloro che svolgono compiti attinenti alla sicurezza e alla prevenzione dell'inquinamento deve essere concesso un periodo di riposo:

- a) della durata minima di dieci ore ogni ventiquattro ore; e
 - b) di 77 ore ogni 7 giorni.
5. Le ore di riposo possono essere suddivise in non più di due periodi, uno dei quali della durata di almeno sei ore e gli intervalli tra periodi di riposo consecutivi non devono superare 14 ore.
 6. Le prescrizioni sui periodi di riposo di cui ai paragrafi 4 e 5 possono essere derogate in caso di emergenza o in altre situazioni operative eccezionali. Gli appelli, le esercitazioni antincendio e con le scialuppe di salvataggio, e le esercitazioni prescritte dalle normative nazionali e dagli strumenti internazionali, devono essere condotti in modo da ridurre al minimo il disturbo per i turni di riposo e non indurre fatica.
 7. Gli Stati membri dispongono che gli orari di guardia siano affissi in luoghi ove siano facilmente accessibili. Gli orari vengono stabiliti in un formato standard nella lingua o nelle lingue di lavoro della nave e in inglese.
 8. Quando un marittimo è reperibile, come quando un posto in sala macchine resta sguarnito, ha diritto ad un adeguato periodo di riposo di compensazione se il normale periodo di riposo è interrotto da chiamate al lavoro.
 9. Gli Stati membri provvedono affinché le registrazioni delle ore di riposo giornaliere dei marittimi siano tenute in un formato standardizzato, nella lingua o nelle lingue di lavoro della nave e in inglese, per consentire il monitoraggio e la verifica della conformità a quanto dispone il presente articolo. I marittimi ricevono una copia delle registrazioni che li riguardano, che deve essere convalidata dal comandante, o da una persona autorizzata dal comandante, e dal marittimo in questione.

10. Nonostante quanto stabilito ai paragrafi da 3 a 9, il comandante di una nave ha diritto di esigere da un marittimo lo svolgimento delle ore di lavoro necessarie per l'immediata sicurezza della nave, delle persone a bordo o del carico, o per fornire assistenza ad altre navi o persone che si trovano in difficoltà in mare. Di conseguenza, il comandante può sospendere il programma delle ore di riposo ed esigere da un marittimo che effettui tutte le ore di lavoro necessarie fino a quando non sia stata ripristinata una situazione di normalità. Non appena possibile dopo il ripristino di condizioni di normalità, il comandante provvede affinché tutti i marittimi che hanno prestato la loro opera durante il periodo di riposo ottengano un periodo di riposo adeguato.
11. Nel rispetto dei principi generali della protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, gli Stati membri possono prevedere, mediante leggi, regolamentazioni o procedure adottate a livello nazionale, che l'autorità competente possa autorizzare o registrare contratti collettivi che consentono deroghe alle ore di riposo previste al paragrafo 4, lettera b) e al paragrafo 5, a condizione che il periodo di riposo in questione non sia inferiore a 70 ore per ogni periodo di 7 giorni. Tali deroghe si conformano, nella misura del possibile, alle norme stabilite ma possono tener conto di periodi di ferie più frequenti o più lunghi o della concessione di ferie compensative per la gente di mare operante a bordo di navi su brevi rotte. Le deroghe tengono conto, nella misura del possibile, degli orientamenti relativi alla prevenzione della fatica di cui alla sezione B-VIII/1 del codice STCW.
12. Le deroghe previste al paragrafo 11 in relazione al periodo di riposo settimanale di cui al paragrafo 4, lettera b), non possono superare due settimane consecutive. Gli intervalli tra due periodi di deroghe a bordo non possono essere inferiori al doppio della durata della deroga.
13. Nell'ambito delle eventuali deroghe al paragrafo 5 di cui al paragrafo 11, le ore di riposo previste al paragrafo 4, lettera a), possono essere suddivise in non più di tre periodi, uno dei quali deve durare almeno 6 ore e nessuno degli altri due periodi deve durare meno di un'ora. Gli intervalli tra periodi consecutivi di riposo non devono superare 14 ore. Le deroghe non potranno andare oltre due periodi di 24 ore per ogni periodo di 7 giorni.

14. Gli Stati membri stabiliscono, al fine di prevenire l'abuso di alcole, un limite di tasso alcolemico non superiore allo 0,05% o a 0,25 mg/l di alcole nell'alito o un quantitativo di alcole che conduca alla stessa concentrazione alcolica per comandanti, ufficiali e altri marittimi, mentre svolgono i rispettivi compiti in materia di sicurezza e protezione dell'ambiente marino."

12 bis) All'articolo 17, paragrafo 1, lettera c) il riferimento all'articolo 11 è sostituito da un riferimento all'articolo 5.

13) L'articolo 19 è così modificato:

z bis) Il titolo dell'articolo è sostituito dal seguente:

"Riconoscimento dei certificati di competenza e dei certificati di idoneità".

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"I marittimi che non possiedono il certificato di competenza rilasciato dagli Stati membri e/o il certificato di idoneità rilasciato dagli Stati membri ai comandanti e agli ufficiali conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 della convenzione STCW possono essere autorizzati a prestare servizio a bordo di navi che battono bandiera di uno Stato membro purché sia stata adottata, secondo la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo, una decisione sul riconoscimento del loro certificato di competenza e del loro certificato di idoneità."

a bis) Al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Uno Stato membro che intende riconoscere, mediante convalida, il certificato di competenza e/o il certificato di idoneità di cui al paragrafo 1 rilasciati da un paese terzo ad un comandante, ufficiale o radiooperatore per prestare servizio a bordo di una nave battente la propria bandiera presenta alla Commissione una domanda motivata di riconoscimento del paese terzo in questione."

b) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Commissione decide in merito al riconoscimento di un paese terzo secondo la procedura di esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2, entro diciotto mesi dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento. Lo Stato membro che presenta la richiesta può decidere di riconoscere unilateralmente il paese terzo fino a quando non sia stata presa una decisione a norma del presente paragrafo."

14) All'articolo 20, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. La decisione sulla revoca del riconoscimento è adottata secondo la procedura di esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2. Gli Stati membri interessati prendono le misure adeguate ai fini dell'attuazione della decisione."

14 bis) All'articolo 22, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le navi, indipendentemente dalla bandiera che battono ed eccetto i tipi di nave esclusi dall'articolo 2, sono soggette, mentre si trovano nei porti di uno Stato membro, al controllo dello Stato di approdo da parte di funzionari debitamente autorizzati da quest'ultimo per verificare che tutta la gente di mare che presta servizio a bordo ed è tenuta ad avere un certificato di competenza e/o un certificato di idoneità e/o una prova documentale ai sensi della convenzione STCW possieda tale certificato di competenza **o una dispensa appropriata** e/o tale certificato di idoneità e/o prova documentale."

14 ter) All'articolo 23, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) verificare che tutta la gente di mare che presta servizio a bordo e deve possedere un certificato di competenza e/o un certificato di idoneità ai sensi della convenzione STCW possieda tale certificato di competenza o dispensa valida e/o certificato di idoneità, oppure fornisca prova documentale di aver presentato alle autorità dello Stato di bandiera domanda di convalida attestante il riconoscimento di un certificato di competenza;"

15) All'articolo 23, il paragrafo 2 è così modificato:

a) La frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"2. Si procede ad una valutazione, in conformità alla parte A del codice STCW, dell'idoneità della gente di mare in servizio sulla nave a mantenere nel modo appropriato le norme tecniche di guardia e di sicurezza, stabilite dalla convenzione STCW, qualora vi siano fondati motivi per ritenere che tali norme non siano mantenute per uno dei seguenti motivi:".

b) La lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) le condizioni di esercizio della nave sono tali da costituire un pericolo per le persone, le cose o l'ambiente, o da compromettere la sicurezza;".

16) È inserito il seguente articolo 25 bis:

"Articolo 25 bis¹³

Informazioni a fini statistici

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato V unicamente a fini di analisi statistica. Tali informazioni non possono essere utilizzate a fini amministrativi, giuridici o di verifica e il loro impiego è limitato esclusivamente agli Stati membri e alla Commissione nell'ambito dell'elaborazione delle politiche.
2. Le informazioni vengono trasmesse annualmente dagli Stati membri alla Commissione in formato elettronico e comprendono le informazioni registrate al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli Stati membri mantengono tutti i diritti di proprietà sulle informazioni in formato di dati grezzi. Le statistiche elaborate sulla base di tali informazioni sono messe a disposizione degli Stati membri.

¹³ Riserva: MT, UK, MT è preoccupata per le possibili implicazioni giuridiche derivanti dall'utilizzo di dati di Stati terzi a fini diversi da quelli indicati e approvati nel quadro della convenzione STCW, che potrebbe dar luogo a un conflitto tra gli impegni internazionali degli Stati membri e i loro impegni nel quadro dell'UE .

- 2 bis. Al fine di garantire la protezione dei dati personali gli Stati membri, usando software fornito o accettato dalla Commissione, devono rendere anonime tutte le informazioni personali di cui all'allegato V prima di trasmetterle alla Commissione.
3. La Commissione riceve il mandato di adottare atti di esecuzione secondo la procedura di esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2, al fine di stabilire misure appropriate per la raccolta, la presentazione, la conservazione, l'analisi e la divulgazione delle informazioni in questione."

17) L'articolo 27 è sostituito dal seguente¹⁴:

"La Commissione riceve il mandato di adottare atti delegati che modificano l'allegato V della presente direttiva per quanto riguarda contenuto e dettagli specifici e rilevanti delle informazioni che devono essere comunicate dagli Stati membri, per tener conto solo delle modifiche alla convenzione e al codice STCW, rispettando nel contempo le salvaguardie sulla protezione dei dati, a norma dell'articolo 27 bis. Tali atti delegati non possono modificare le disposizioni in materia di anonimizzazione dei dati di cui all'articolo 25bis, paragrafo 2bis."

18) È inserito il seguente articolo 27 bis:

"Articolo 27 bis

Esercizio della delega

1. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dal presente articolo.

¹⁴ Riserva d'esame:MT
Riserva: UK
MT chiede di ricorrere ad atti di esecuzione per le disposizioni contenute in questo articolo.
Il servizio giuridico del Consiglio ha dichiarato che gli allegati dovrebbero essere modificati mediante atti delegati.

2. La delega di poteri di cui all'articolo 27 è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. La Commissione elabora una relazione sulla delega di poteri al più tardi nove mesi prima della scadenza il periodo di cinque anni. La delega di poteri è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga almeno tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo a decorrere da....¹⁵.
3. La delega di poteri di cui all'articolo 27 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri indicati in tale decisione. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adottato un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 27 entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non hanno sollevato obiezioni entro due mesi dalla sua notifica alle due istituzioni, oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

¹⁵ GU: si prega di inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva.

19) L'articolo 28 è sostituito dal seguente:

"Articolo 28

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS) istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002. Si tratta di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (UE) n. 182/2011¹⁶."

20) Gli articoli 29 e 30 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 29

Sanzioni

Gli Stati membri istituiscono un sistema di sanzioni per i casi di inosservanza delle norme nazionali adottate in attuazione degli articoli 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24 e dell'allegato I, e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne la concreta applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

¹⁶ Riserva: Commissione.

Disposizioni transitorie

1. Nei confronti della gente di mare che ha iniziato un servizio di navigazione riconosciuto, un programma di istruzione e formazione riconosciuto o un corso di formazione riconosciuto prima del 1° luglio 2013, uno Stato membro può continuare a rilasciare, riconoscere e convalidare, fino al 1° gennaio 2017, certificati di competenza in conformità ai requisiti della presente direttiva come prima ...¹⁷.

Fino al 1° gennaio 2017, uno Stato membro può continuare a rinnovare e prorogare certificati di competenza e convalide in conformità ai requisiti della presente direttiva come prima ...¹⁸.

- 21) L'articolo 33 è soppresso.
- 22) Gli allegati sono modificati come segue:
- a) L'allegato I della direttiva 2008/106/CE è sostituito dall'allegato I della presente direttiva.
- b) L'allegato II della direttiva 2008/106/CE è modificato conformemente all'allegato II della presente direttiva.
- c) Il testo che figura nell'allegato III della presente direttiva è aggiunto come allegato V alla direttiva 2008/106/CE.

¹⁷ GU: si prega di inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva.

¹⁸ GU: si prega di inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 1 bis¹⁹

I termini "certificato/i" e "certificato/i adeguato/i" di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 5, 8 e 10, all'articolo 8, paragrafi 1 e 3, all'articolo 9, paragrafo 3, lettere a), b) e c), all'articolo 12, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1, all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, all'articolo 17, paragrafo 2, lettera g), all'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafi 4, 5 e 7, all'articolo 20, paragrafi 3, 5 e 7, all'articolo 21, paragrafo 1, all'articolo 23, paragrafo 1 lettera b), e paragrafo 2, lettere e) e f) e paragrafo 3 nonché all'articolo 24, lettera a) della direttiva 2008/106/CE sono intesi come certificato/i di competenza e/o certificato/i di idoneità e/o prova documentale, a seconda del caso, in conformità della convenzione STCW modificata.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

¹⁹ Riserva d'esame: FR e IT

Articolo 3

Recepimento

1. Fatti salvi gli obblighi derivanti dall'articolo 1, punto 20, secondo comma²⁰ gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il ...²¹ ed entro e non oltre il ...²² per quanto riguarda l'articolo 1, punto 4, lettera f), paragrafo 12, lettera c),²³. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

²⁰ Articolo 30 "Disposizioni transitorie".

²¹ GU: inserire la data: 18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva. UK chiede 24 mesi.

²² GU: inserire la data: 24 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

²³ "sulle informazioni a fini statistici da trasmettere alla Commissione"

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

**REQUISITI PER LA FORMAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 FISSATI DALLA
CONVENZIONE STCW**

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Le regole di cui al presente allegato sono integrate dalle disposizioni vincolanti contenute nella parte A del codice STCW, ad eccezione del capitolo VIII, regola VIII/2.

Qualsiasi riferimento a un requisito previsto da una regola va inteso come riferimento anche alla sezione corrispondente della parte A del codice STCW.

La parte A del codice STCW indica i livelli di competenza che devono essere dimostrati dai candidati al rilascio e alla convalida di certificati di competenza in virtù delle disposizioni della convenzione STCW. Per chiarire il nesso tra le disposizioni sull'abilitazione alternativa del capo VII e le disposizioni sulle abilitazioni dei capi II, III e IV, le idoneità specificamente indicate nei livelli di competenza sono state raggruppate nelle sette funzioni seguenti:

- (1) Navigazione;
- (2) Maneggio e stivaggio del carico;
- (3) Controllo del governo della nave e assistenza alle persone a bordo;
- (4) Macchine e motori marini;
- (5) Apparecchiature elettriche, elettroniche e di controllo;
- (6) Manutenzione e riparazioni;

(7) Comunicazioni radio,

ai seguenti livelli di responsabilità:

(1) Livello dirigenziale;

(2) Livello operativo;

(3) Livello ausiliario.

Le funzioni e i livelli di responsabilità sono definiti dai sottotitoli delle tavole dei livelli di competenza contenute nella parte A, capi II, III e IV del codice STCW.

CAPO II

COMANDANTE E SEZIONE DI COPERTA

Regola II/1

Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione degli ufficiali responsabili della guardia di navigazione su navi di 500 o più tonnellate di stazza lorda

1. Ogni ufficiale responsabile della guardia di navigazione che presti servizio su navi marittime di 500 o più TSL deve possedere **un** certificato di competenza.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
 - 2.1. avere almeno 18 anni;
 - 2.2. aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto per un periodo non inferiore a 12 mesi nell'ambito di un programma di formazione riconosciuto, in cui sia compresa un'attività di formazione a bordo conformemente alle prescrizioni della sezione A-II/1 del codice STCW, e che sia documentato in un registro di formazione riconosciuto, oppure aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto per un periodo non inferiore a 36 mesi;
 - 2.3. aver prestato, durante il prescritto servizio di navigazione, servizi di guardia sul ponte sotto la supervisione del comandante o di un ufficiale qualificato per almeno sei mesi;
 - 2.4. avere i requisiti applicabili previsti dalle regole del capo IV, ove prescritti per l'espletamento dei servizi radio definiti in conformità delle norme radio;
 - 2.5. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/1 del codice STCW; e
 - 2.6. avere una competenza del livello indicato alla sezione A-VI/1, paragrafo 2, sezione A-VI/2 paragrafi da 1 a 4, sezione A-VI/3 paragrafi da 1 a 4 e sezione A-VI/4 paragrafi da 1 a 3 del codice STCW.

Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione dei comandanti e dei primi ufficiali di coperta di navi di 500 o più tonnellate di stazza lorda

Comandante e primo ufficiale di coperta di navi di 3000 o più TSL

1. Ogni comandante e primo ufficiale di coperta di navi marittime di 3000 o più TSL devono possedere un certificato di competenza.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
 - 2.1. avere i requisiti per l'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi di 500 o più TSL ed aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto in quel compito:
 - 2.1.1. per l'abilitazione quale primo ufficiale di coperta, per non meno di 12 mesi; e,
 - 2.1.2. per l'abilitazione quale comandante, per non meno di 36 mesi; tuttavia questo periodo può essere ridotto a non meno di 24 mesi se almeno 12 mesi di tale servizio di navigazione sono stati prestati in qualità di primo ufficiale di coperta; e
 - 2.2. avere frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/2 del codice STCW per i comandanti e i primi ufficiali di coperta di navi di 3000 e più TSL.

Comandante e primo ufficiale di coperta di navi tra le 500 e le 3000 TSL

3. Ogni comandante e primo ufficiale di coperta di navi marittime tra le 500 e le 3000 TSL deve possedere un certificato di competenza.
4. Ogni candidato all'abilitazione deve:
 - 4.1. per l'abilitazione quale primo ufficiale di coperta, possedere i requisiti per l'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi di 500 o più TSL;

- 4.2. per l'abilitazione quale comandante, possedere i requisiti per l'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi di 500 o più TSL e aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto in quel compito per non meno di 36 mesi; tuttavia questo periodo può essere ridotto a non meno di 24 mesi se almeno 12 mesi di tale servizio di navigazione sono stati prestati in qualità di primo ufficiale di coperta; e
- 4.3. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di formazione riconosciuta e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/2 del codice STCW per i comandanti e i primi ufficiali di coperta di navi tra le 500 e le 3000 TSL.

Regola II/3

Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione di ufficiali responsabili della guardia di navigazione e di comandanti di navi di TSL inferiore a 500

Navi non adibite a viaggi costieri

1. Ogni ufficiale responsabile della guardia di navigazione che presti servizio su una nave marittima di stazza lorda inferiore a 500 t non adibita a viaggi costieri deve possedere un certificato di competenza per navi di 500 o più TSL.
2. Ogni comandante in servizio su una nave marittima di stazza lorda inferiore a 500 t non adibita a viaggi costieri deve possedere un certificato di competenza per il servizio in qualità di comandante di navi tra le 500 e le 3000 TSL.

Navi adibite a viaggi costieri

Ufficiale responsabile della guardia di navigazione

3. Ogni ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi marittime di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri deve possedere un certificato di competenza.

4. Ogni candidato all'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi marittime di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri deve:
 - 4.1. avere almeno 18 anni;
 - 4.2. aver effettuato:
 - 4.2.1. un addestramento speciale, ivi compreso un adeguato periodo di servizio di navigazione, come stabilito dallo Stato membro; oppure
 - 4.2.2. un servizio di navigazione riconosciuto nella sezione di coperta per un periodo non inferiore a 36 mesi;
 - 4.3. avere i requisiti applicabili prescritti dalle regole del capo IV, ove necessari per espletare i servizi radio definiti in conformità delle norme radio;
 - 4.4. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/3 del codice STCW per gli ufficiali responsabili della guardia di navigazione su navi di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri; e
 - 4.5. avere una competenza del livello indicato alla sezione A-VI/1, paragrafo 2, sezione A-VI/2 paragrafi da 1 a 4, sezione A-VI/3 paragrafi da 1 a 4 e sezione A-VI/4 paragrafi da 1 a 3 del codice STCW.

Comandante

5. Ogni comandante che presti servizio su navi marittime di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri deve possedere un certificato di competenza.
6. Ogni candidato all'abilitazione in qualità di comandante di navi marittime di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri deve:
 - 6.1. avere almeno 20 anni;
 - 6.2. aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione per un periodo di non meno di 12 mesi;

- 6.3. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/3 del codice STCW per i comandanti di navi di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri; e
- 6.4. avere una competenza del livello indicato alla sezione A-VI/1, paragrafo 2, sezione A-VI/2 paragrafi da 1 a 4, sezione A-VI/3 paragrafi da 1 a 4 e sezione A-VI/4 paragrafi da 1 a 3 del codice STCW.

Dispense

7. L'amministrazione, se considera che le dimensioni di una nave e le condizioni di viaggio siano tali da rendere l'applicazione di tutti i requisiti previsti alla presente regola e alla sezione A-II/3 del codice STCW esorbitanti o inattuabili, può, nella misura che ritiene opportuna, dispensare il comandante e l'ufficiale responsabile della guardia di navigazione su tale nave o classe di navi da alcuni dei requisiti, tenendo presente la sicurezza di tutte le navi che potrebbero essere operanti nelle stesse acque.

Regola II/4

Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione dei marinai facenti parte di una guardia di navigazione

1. Ogni marinaio facente parte di una guardia di navigazione su navi marittime di 500 o più TSL, che non sia un marinaio che stia compiendo la formazione o un marinaio i cui compiti, mentre è di guardia, sono di natura tale da non richiedere specializzazione, deve possedere un certificato adeguato allo svolgimento dei propri compiti.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
 - 2.1. avere almeno 16 anni;

- 2.2. aver effettuato:
 - 2.2.1. un servizio di navigazione riconosciuto comprendente almeno sei mesi di formazione e di pratica; oppure
 - 2.2.2. un addestramento speciale, a terra o a bordo, comprendente un periodo di servizio di navigazione riconosciuto che non sia inferiore a due mesi; e
- 2.3. avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/4 del codice STCW.
- 3. Il servizio di navigazione, la formazione e la pratica di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2 devono essere associati con funzioni attinenti alla guardia di navigazione e comportare l'esecuzione di compiti sotto la supervisione diretta del comandante, dell'ufficiale responsabile della guardia di navigazione o di un marinaio qualificato.

Regola II/5

Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione di marinai in qualità di marittimi esperti di coperta

- 1. Ogni marittimo esperto di coperta in servizio su una nave di 500 o più TSL, deve possedere un certificato adeguato.
- 2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
 - 2.1. avere almeno 18 anni;
 - 2.2. possedere i requisiti per l'abilitazione dei marinai facenti parte di una guardia di navigazione;
 - 2.3. pur essendo qualificato per servire come marinaio facente parte di una guardia di navigazione, deve avere un servizio di navigazione riconosciuto nella sezione di coperta:
 - 2.3.1. non inferiore a 18 mesi , oppure
 - 2.3.2. non inferiore a 12 mesi e aver completato la formazione riconosciuta; e,
 - 2.4. avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/5 del codice STCW.

3. Ogni Stato membro raffronta i livelli di competenza da esso previsti per i marittimi esperti, per quanto riguarda il rilascio di certificati da emettersi entro il 1° gennaio 2012, con quelli indicati per i certificati di cui alla sezione A-II/5 del codice STCW e, se necessario, stabiliscono la necessità per questo tipo di personale di aggiornare le proprie qualifiche.
4. Fino al 1° gennaio 2017, uno Stato membro che è anche parte della "International Labour Organisation Certification of Able Seamen Convention" (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro per la certificazione dei marittimi esperti) del 1946 (N. 74), può continuare a rinnovare e prorogare certificati e convalide in conformità alle disposizioni della suddetta convenzione.
5. Uno Stato membro può ritenere che un marittimo abbia i requisiti previsti dalla presente regola quando ha prestato servizio nella qualità pertinente nella sezione di coperta per un periodo di almeno 12 mesi durante i 60 mesi che precedono l'entrata in vigore della presente direttiva.

CAPO III

REPARTO MACCHINE

Regola III/1

Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a ufficiale responsabile della guardia in macchina in un locale macchine presidiato o a ufficiale addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato

1. Ogni ufficiale responsabile della guardia in macchina in un locale macchine presidiato od ogni ufficiale di macchina addetto al servizio in un locale macchine periodicamente non presidiato, in servizio su navi marittime aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 750 kW, deve possedere un certificato di competenza.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
 - 2.1. avere almeno 18 anni;
 - 2.2. aver completato una formazione di specializzazione in laboratorio combinata e aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto per un periodo non inferiore a 12 mesi nell'ambito di un programma di formazione riconosciuto, in cui sia compresa attività di formazione a bordo conformemente alle prescrizioni della sezione A-III/1 del codice STCW, e che sia documentato in un registro di formazione riconosciuto, oppure aver completato una formazione di specializzazione in laboratorio combinata e aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto per un periodo non inferiore a 36 mesi di cui almeno 30 mesi di servizio di navigazione nel reparto macchine;
 - 2.3. aver prestato, durante il prescritto servizio di navigazione, servizi di guardia in un locale macchine sotto la supervisione del direttore di macchina o di un ufficiale qualificato per almeno sei mesi;
 - 2.4. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-III/1 del codice STCW; e

- 2.5. avere una competenza del livello indicato alla sezione A-VI/1, paragrafo 2, sezione A-VI/2 paragrafi da 1 a 4, sezione A-VI/3 paragrafi da 1 a 4 e sezione A-VI/4 paragrafi da 1 a 3 del codice STCW.

Regola III/2

Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a direttore di macchina e a primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 3000 kW

1. Ogni direttore di macchina ed ogni primo ufficiale di macchina in servizio su navi marittime, aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 3000 kW, deve possedere un certificato di competenza.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
 - 2.1. avere i requisiti per l'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia in macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 750 kW ed aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto in tale compito:
 - 2.1.1. per l'abilitazione in qualità di primo ufficiale di macchina, non meno di 12 mesi come ufficiale di macchina qualificato; e,
 - 2.1.2. per l'abilitazione a direttore di macchina, non meno di 36 mesi, tuttavia questo periodo può essere ridotto a non meno di 24 mesi se almeno 12 mesi di tale servizio di navigazione sono stati prestati in qualità di primo ufficiale di macchina; e
 - 2.2. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-III/2 del codice STCW.

Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a direttore di macchina e a primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza compresa tra 750 e 3000 kW

1. Ogni direttore di macchina ed ogni primo ufficiale di macchina, in servizio su navi marittime aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza compresa tra 750 e 3000 kW, deve possedere un certificato di competenza.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
 - 2.1. possedere i requisiti per l'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia in macchina;
 - 2.1.1. per l'abilitazione in qualità di primo ufficiale di macchina, avere un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a 12 mesi prestato come allievo ufficiale di macchina o ufficiale di macchina; e,
 - 2.1.2. per l'abilitazione in qualità di direttore di macchina, avere un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a 24 mesi di cui non meno di 12 mesi essendo qualificato a prestare servizio come primo ufficiale di macchina; e
 - 2.2. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-III/3 del codice STCW.
3. Ogni ufficiale di macchina che sia qualificato a prestare servizio come primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 3000 kW può prestare servizio come direttore di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza inferiore a 3000 kW purché il certificato attesti tale circostanza.

Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a marinaio facente parte di una guardia in un locale macchine presidiato o addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato

1. Ogni marinaio facente parte di una guardia in un locale macchine presidiato o addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato, su navi marittime aventi un apparato motore di potenza pari o superiore a 750 kW, che non sia un marinaio che stia compiendo la formazione o un marinaio i cui compiti sono di natura che non richiede specializzazione, deve possedere un certificato adeguato allo svolgimento dei propri compiti.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
 - 2.1. avere almeno 16 anni;
 - 2.2. aver effettuato:
 - 2.2.1. un servizio di navigazione riconosciuto comprendente almeno sei mesi di formazione e di pratica; oppure
 - 2.2.2. un addestramento speciale, a terra o a bordo, comprendente un periodo di servizio di navigazione riconosciuto che non sia inferiore a due mesi; e
 - 2.3. avere una competenza del livello indicato alla sezione A-III/4 del codice STCW.
3. Il servizio di navigazione, la formazione e la pratica di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2 devono essere associati a funzioni attinenti alla guardia dei locali macchine e comportare l'esecuzione di compiti sotto la supervisione diretta di un ufficiale di macchina qualificato o di un marinaio qualificato.

Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a marinaio esperto di macchina in un locale macchine presidiato o addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato

1. Ogni marittimo esperto di macchina in servizio su una nave avente un apparato motore di potenza pari o superiore a 750 kW deve possedere un certificato adeguato.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
 - 2.1. avere almeno 18 anni;
 - 2.2. possedere i requisiti per l'abilitazione a marinaio facente parte di una guardia in un locale macchine presidiato o addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato;
 - 2.3. pur essendo qualificato per servire come marinaio facente parte di una guardia di macchina, deve avere un servizio di navigazione riconosciuto nel reparto macchine:
 - 2.3.1. non inferiore a 12 mesi , oppure
 - 2.3.2. non inferiore a 6 mesi e aver completato la formazione riconosciuta; e
 - 2.4. avere una competenza del livello indicato alla sezione A-III/5 del codice STCW.
3. Ogni Stato membro raffronta i livelli di competenza da esso previsti per i marinai del reparto macchine per quanto riguarda il rilascio di certificati da emettere entro il 1° gennaio 2012, con quelli indicati per i certificati di cui alla sezione A-III/5 del codice STCW e, se necessario, stabilisce la necessità per questo tipo di personale di aggiornare le proprie qualifiche.
4. Uno Stato membro può ritenere che un marittimo abbia i requisiti previsti dalla presente regola quando ha prestato servizio nella qualità pertinente nel reparto macchine per un periodo di almeno 12 mesi durante i 60 mesi che precedono l'entrata in vigore della presente direttiva.

Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a ufficiale elettrotecnico

1. Ogni ufficiale elettrotecnico in servizio su navi marittime, aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 750 kW, deve possedere un certificato di competenza.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
 - 2.1. avere almeno 18 anni;
 - 2.2. aver completato una formazione di specializzazione in laboratorio combinata di almeno 12 mesi e aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto per un periodo non inferiore a 6 mesi nell'ambito di un programma di formazione riconosciuto conforme ai requisiti della sezione A-III/6 del codice STCW, e che sia documentato in un registro di formazione riconosciuto, oppure aver completato una formazione di specializzazione in laboratorio combinata di almeno 36 mesi e aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto di cui almeno 30 mesi di servizio di navigazione nel reparto macchine;
 - 2.3. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-III/6 del codice STCW; e
 - 2.4. avere una competenza del livello indicato alla sezione A-VI/1, paragrafo 2, sezione A-VI/2 paragrafi da 1 a 4, sezione A-VI/3, paragrafi da 1 a 4 e sezione A-VI/4, paragrafi da 1 a 3 del codice STCW.
3. Ogni Stato membro raffronta i livelli di competenza da esso previsti per gli ufficiali elettrotecnici, per quanto riguarda il rilascio di certificati da emettersi entro il 1° gennaio 2012, con quelli indicati per i certificati di cui alla sezione A-III/6 del codice STCW e, se necessario, stabilisce la necessità per questo tipo di personale di aggiornare le proprie qualifiche.
4. Uno Stato membro può ritenere che un marittimo abbia i requisiti previsti dalla presente regola quando ha prestato servizio a bordo nella qualità pertinente per un periodo di almeno 12 mesi durante i 60 mesi che precedono l'entrata in vigore della presente direttiva e ha un livello di competenza specificato alla sezione A-III/6 del codice STCW.

5. Nonostante i summenzionati requisiti prescritti ai paragrafi da 1 a 4, uno Stato membro può ritenere una persona opportunamente qualificata in grado di svolgere determinate funzioni di cui alla sezione A-III/6.

Regola III/7

Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a marinaio elettrotecnico

1. Ogni marinaio elettrotecnico in servizio su una nave avente un apparato motore di potenza pari o superiore a 750 kW deve possedere un certificato adeguato.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
 - 2.1. avere almeno 18 anni;
 - 2.2. avere completato un servizio di navigazione riconosciuto comprendente almeno 12 mesi di formazione e di pratica; o
 - 2.3. aver completato una formazione riconosciuta, tra cui un periodo di servizio riconosciuto di navigazione non inferiore a 6 mesi; oppure
 - 2.4. disporre di qualifiche che soddisfano le competenze tecniche di cui alla tabella A-III/7 del codice STCW e un periodo riconosciuto di servizio di navigazione, non inferiore a 3 mesi; e
 - 2.5. avere una competenza del livello indicato alla sezione A-III/7 del codice STCW.
3. Ogni Stato membro raffronta i livelli di competenza da esso previsti per i marinai elettrotecnici, per quanto riguarda il rilascio di certificati da emettersi entro il 1° gennaio 2012, con quelli indicati per i certificati di cui alla sezione A-III/7 del codice STCW e, se necessario, stabilisce la necessità per questo tipo di personale di aggiornare le proprie qualifiche.
4. Uno Stato membro può ritenere che un marittimo abbia i requisiti previsti dalla presente regola quando ha prestato servizio a bordo nella qualità pertinente per un periodo di almeno 12 mesi durante i 60 mesi che precedono l'entrata in vigore della presente direttiva e ha un livello di competenza specificato alla sezione A-III/7 del codice STCW.

5. Nonostante i summenzionati requisiti prescritti ai paragrafi da 1 a 4, uno Stato membro può ritenere una persona opportunamente qualificata in grado di svolgere determinate funzioni di cui alla sezione A-III/7.

CAPO IV

OPERATORI ADDETTI ALLE RADIOCOMUNICAZIONI E AI SERVIZI RADIO

Nota esplicativa

Le disposizioni obbligatorie relative alla guardia radio sono stabilite dalle norme radio e dalla convenzione SOLAS 74, nella versione modificata. Le disposizioni per la manutenzione delle apparecchiature radio figurano nella convenzione SOLAS 74, nella versione modificata, e negli orientamenti adottati dall'IMO.

Regola IV/1

Applicazione

1. Fatto salvo il disposto del punto 2, le disposizioni del presente capitolo si applicano ai radiooperatori su navi che operano nell'ambito del sistema globale di soccorso e sicurezza in mare (GMDSS), come stabilito dalla convenzione SOLAS 74, nella versione modificata.
2. I radiooperatori su navi che non sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS contenute nel capo IV della convenzione SOLAS 74 non sono obbligati a conformarsi alle disposizioni del presente capo. Tuttavia, i radiooperatori in servizio su tali navi devono conformarsi alle norme radio. Gli Stati membri provvedono affinché siano rilasciati o riconosciuti certificati adeguati per tali radiooperatori come prescritto dalle norme radio.

Regola IV/2

Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione di radiooperatori addetti ai servizi GMDSS

1. Chiunque sia responsabile o incaricato dell'espletamento di servizi radio su navi tenute a partecipare al GMDSS deve possedere un certificato adeguato relativo al GMDSS, rilasciato o riconosciuto dallo Stato membro ai sensi delle disposizioni delle norme radio.

2. Inoltre, ogni candidato alla certificazione di competenza, a norma della presente regola, per il servizio su navi per le quali la convenzione SOLAS 74, nella versione modificata, stabilisce che devono disporre di un'apparecchiatura radio, deve:
 - 2.1. avere almeno 18 anni; e
 - 2.2. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-IV/2 del codice STCW.

CAPO V

REQUISITI PARTICOLARI RELATIVI ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DI TALUNI TIPI DI NAVI

Regola V/1-1

Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti, ufficiali e marinai di navi petroliere e chimichiere

1. Ufficiali e marinai addetti a compiti specifici e demandati ad assumere responsabilità in relazione al carico ed alle attrezzature per il carico su navi petroliere o chimichiere devono possedere un certificato che attesta una formazione di base per operazioni di carico su navi petroliere e chimichiere.
2. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione di base per operazioni di carico su navi petroliere e chimichiere deve avere completato una formazione di base a norma delle disposizioni della sezione A-VI/1 del codice STCW e deve aver completato:
 - 2.1. almeno tre mesi di servizio di navigazione riconosciuto su navi petroliere o chimichiere e avere i livelli di competenza previsti alla sezione A-V/1-1, paragrafo 1 del codice STCW; oppure
 - 2.2. aver seguito una formazione di base riconosciuta per operazioni di carico su navi petroliere o chimichiere e avere i livelli di competenza previsti alla sezione A-V/1-1, paragrafo 1 del codice STCW.
3. I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilità delle operazioni di carico, scarico, e sovrintenda alle operazioni di transito o maneggio del carico, pulizia delle cisterne o altre operazioni connesse al carico, devono possedere un certificato che attesta una formazione avanzata nelle operazioni relative al carico delle petroliere.
4. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione avanzata per operazioni di carico su navi petroliere:
 - 4.1. deve possedere i requisiti per la certificazione nella formazione di base per operazioni di carico su navi petroliere e chimichiere; e,

- 4.2. pur essendo qualificato per la certificazione nella formazione di base per operazioni di carico su navi petroliere e chimichiere:
 - 4.2.1. deve avere almeno tre mesi di servizio di navigazione riconosciuto su petroliere, oppure
 - 4.2.2. almeno un mese di formazione riconosciuta a bordo di petroliere a titolo di soprannumerario che comprenda almeno tre operazioni di carico e scarico e sia documentata in un registro di formazione riconosciuto tenendo conto degli orientamenti di cui alla sezione B-V/1 del codice STCW; e
- 4.3. aver completato una formazione avanzata riconosciuta per operazioni di carico su navi petroliere e avere i livelli di competenza previsti alla sezione A-V/1-1, paragrafo 2 del codice STCW.
5. I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilità delle operazioni di carico, scarico, e sovrintenda alle operazioni di transito o maneggio del carico, pulizia delle cisterne o altre operazioni connesse al carico, devono possedere un certificato che attesta una formazione avanzata nelle operazioni relative al carico delle chimichiere.
6. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione avanzata per operazioni di carico su navi chimichiere:
 - 6.1. deve possedere i requisiti per la certificazione nella formazione di base per operazioni di carico su navi petroliere e chimichiere; e,
 - 6.2. pur essendo qualificato per la certificazione nella formazione di base per operazioni di carico su navi petroliere e chimichiere:
 - 6.2.1. deve avere almeno tre mesi di servizio di navigazione riconosciuto su navi chimichiere, oppure
 - 6.2.2. almeno un mese di formazione riconosciuta a bordo di chimichiere a titolo di soprannumerario che comprenda almeno tre operazioni di carico e scarico e sia documentata in un registro di formazione riconosciuto tenendo conto degli orientamenti di cui alla sezione B-V/1 del codice STCW; e

- 6.3. aver completato una formazione avanzata riconosciuta per operazioni di carico su navi chimichiere e avere i livelli di competenza previsti alla sezione A-V/1-1, paragrafo 3 del codice STCW.
7. Gli Stati membri provvedono affinché ai comandanti e agli ufficiali aventi i requisiti di cui ai paragrafi 2, 4 o 6, a seconda dei casi, sia rilasciato un certificato di idoneità o sia debitamente convalidato un certificato di competenza o un certificato di idoneità esistente.

Regola V/1-2

Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti, ufficiali e marinai di navi gasiere

1. Ufficiali e marinai addetti a compiti specifici e demandati ad assumere responsabilità in relazione al carico ed alle attrezzature per il carico su navi gasiere devono possedere un certificato che attesta una formazione di base per operazioni di carico su navi gasiere.
2. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione di base per operazioni di carico su navi gasiere deve avere completato una formazione di base a norma delle disposizioni della sezione A-VI/1 del codice STCW e deve aver completato:
 - 2.1. almeno tre mesi di servizio di navigazione riconosciuto su navi gasiere e avere i livelli di competenza previsti alla sezione A-V/1-2, paragrafo 1 del codice STCW; oppure
 - 2.2. aver seguito una formazione di base riconosciuta per operazioni di carico su navi gasiere e avere i livelli di competenza previsti alla sezione A-V/1-2, paragrafo 1 del codice STCW.
3. I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilità delle operazioni di carico, scarico, e sovrintenda alle operazioni di transito o maneggio del carico, pulizia delle cisterne o altre operazioni connesse al carico, devono possedere un certificato che attesta una formazione avanzata nelle operazioni relative al carico delle navi gasiere.

4. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione avanzata per operazioni di carico su navi gasiere:
 - 4.1. deve possedere i requisiti per la certificazione nella formazione di base per operazioni di carico su navi gasiere; e,
 - 4.2. pur essendo qualificato per la certificazione nella formazione di base per operazioni di carico su navi gasiere:
 - 4.2.1. deve avere almeno tre mesi di servizio di navigazione riconosciuto su navi gasiere, oppure
 - 4.2.2. almeno un mese di formazione riconosciuta a bordo di navi gasiere, a titolo di soprannumerario, che comprenda almeno tre operazioni di carico e scarico e sia documentata in un registro di formazione riconosciuto tenendo conto degli orientamenti di cui alla sezione B-V/1 del codice STCW; e
 - 4.3. aver completato una formazione avanzata riconosciuta per operazioni di carico su navi gasiere e avere i livelli di competenza previsti alla sezione A-V/1-2, paragrafo 2 del codice STCW.
5. Gli Stati membri provvedono affinché ai marittimi aventi i requisiti di cui ai paragrafi 2 o 4, a seconda dei casi, sia rilasciato un certificato di idoneità o sia debitamente convalidato un certificato di competenza o un certificato di idoneità esistente.

Regola V/2

Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e all'abilitazione di comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi passeggeri

1. La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, marinai e altro personale in servizio a bordo di navi passeggeri, che effettuano viaggi internazionali. Gli Stati membri determinano l'applicabilità dei requisiti di cui alla presente regola al personale che presta servizio su navi passeggeri che effettuano viaggi nazionali.

2. Prima di essere demandati a qualsiasi funzione di servizio a bordo di navi passeggeri, i marittimi devono aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione di cui ai paragrafi da 4 a 7 infra, in funzione della qualifica, dei compiti e delle responsabilità individuali.
3. I marittimi che sono tenuti a seguire i corsi di formazione di cui ai punti 4, 6 e 7 devono, a intervalli non superiori a cinque anni, frequentare appositi corsi di aggiornamento o devono dimostrare di aver raggiunto i livelli di competenza previsti nei cinque anni precedenti.
4. I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale addetto sul ruolo di bordo ad assistere i passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi passeggeri devono aver completato con esito positivo i corsi di formazione in materia di gestione della folla, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 1, del codice STCW.
5. Il personale incaricato di servire direttamente i passeggeri negli spazi loro riservati a bordo di navi passeggeri deve aver completato con esito positivo i corsi di formazione in materia di sicurezza specificati alla sezione A-V/2, paragrafo 2, del codice STCW.
6. I comandanti, i primi ufficiali di coperta, i direttori di macchina, i primi ufficiali di macchina e qualsiasi altro personale addetto sul ruolo di bordo, responsabile della sicurezza dei passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi passeggeri, devono aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di gestione delle situazioni di crisi e comportamento umano, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 3, del codice STCW.
7. I comandanti, i primi ufficiali di coperta, i direttori di macchina, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilità delle operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, di carico, scarico e stivaggio del carico o di chiusura dei portelli dello scafo a bordo di navi passeggeri ro-ro, devono aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di sicurezza dei passeggeri, sicurezza del carico e protezione dello scafo, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 4, del codice STCW.
8. Gli Stati membri provvedono a rilasciare la documentazione comprovante la formazione conseguita a tutti coloro che risultano qualificati ai sensi della presente regola.

CAPO VI

**FUNZIONI RELATIVE ALLE SITUAZIONI D'EMERGENZA,
ALLA SICUREZZA SUL LAVORO, ALLA SICUREZZA,
ALL'ASSISTENZA MEDICA E ALLA SOPRAVVIVENZA**

Regola VI/1

**Requisiti minimi obbligatori relativi all'addestramento, all'istruzione e alla formazione di
base in materia di sicurezza per tutta la gente di mare**

1. Alla gente di mare devono essere impartiti l'addestramento, l'istruzione o la formazione di base in materia di sicurezza conformemente al disposto della sezione A-VI/1 del codice STCW e la sua competenza deve essere adeguata al livello ivi indicato.
2. Qualora la formazione di base non sia prevista ai fini del rilascio di un certificato di abilitazione, deve essere rilasciato, a seconda del caso, un certificato di idoneità attestante che il titolare ha frequentato il corso di formazione di base.

Regola VI/2

**Requisiti minimi obbligatori per il rilascio di certificati di idoneità all'uso di mezzi di
salvataggio (zattere, imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza)**

1. Ogni candidato al rilascio di un certificato di idoneità all'uso di mezzi di salvataggio che non siano battelli di emergenza deve:
 - 1.1. avere almeno 18 anni;
 - 1.2. avere un servizio di navigazione riconosciuto di non meno di 12 mesi oppure aver frequentato un corso di formazione riconosciuto ed avere un servizio di navigazione riconosciuto di non meno di 6 mesi; e
 - 1.3. avere una competenza del livello prescritto alla sezione A-VI/2, paragrafi da 1 a 4, del codice STCW per il rilascio dei certificati di idoneità all'uso di mezzi di salvataggio.

2. Ogni candidato al rilascio di un certificato di idoneità all'uso di battelli di emergenza deve:
 - 2.1. possedere un certificato di idoneità all'uso di mezzi di salvataggio che non siano battelli di emergenza;
 - 2.2. aver frequentato un corso di formazione riconosciuto; e
 - 2.3. avere una competenza del livello previsto alla sezione A-VI/2, paragrafi da 7 a 10, del codice STCW per il rilascio dei certificati di idoneità all'uso di battelli di emergenza.

Regola VI/3

Requisiti minimi obbligatori relativi ai corsi di perfezionamento in tecniche antincendio

1. La gente di mare addetta al controllo di operazioni antincendio deve avere superato un corso di perfezionamento in tecniche antincendio vertente in particolare sull'organizzazione, le tattiche e il comando in conformità delle disposizioni della sezione A-VI/3, paragrafi da 1 a 4, del codice STCW e deve avere una competenza del livello ivi indicato.
2. Qualora un corso di perfezionamento in tecniche antincendio non sia previsto ai fini del rilascio di un certificato di abilitazione, deve essere rilasciato, a seconda del caso, un certificato di idoneità attestante che il titolare ha frequentato un corso di perfezionamento in tecniche antincendio.

Regola VI/4

Requisiti minimi obbligatori in materia di pronto soccorso e assistenza medica

1. La gente di mare addetta al servizio di pronto soccorso a bordo di navi deve avere una competenza in materia di pronto soccorso medico del livello indicato alla sezione A-VI/4, paragrafi 1, 2 e 3, del codice STCW.
2. La gente di mare addetta a prestare assistenza medica a bordo di navi deve avere una competenza in materia di assistenza medica del livello indicato alla sezione A-VI/4, paragrafi 4, 5 e 6, del codice STCW.

3. Qualora l'addestramento in materia di pronto soccorso o di assistenza medica non sia previsto ai fini del rilascio di un certificato di abilitazione, deve essere rilasciato, a seconda del caso, un certificato di idoneità attestante che il titolare ha frequentato un corso di addestramento in materia di pronto soccorso o di assistenza medica.

Regola VI/5

Requisiti minimi obbligatori per il rilascio di certificati di idoneità per ufficiali di sicurezza della nave

1. Ogni candidato al rilascio di un certificato di idoneità come ufficiale di sicurezza della nave deve:
 - 1.1. aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a 12 mesi o un servizio di navigazione adeguato e saper condurre la nave; e
 - 1.2. avere una competenza del livello previsto alla sezione A-VI/5, paragrafi da 1 a 4, del codice STCW per il rilascio di certificati di idoneità di ufficiale di sicurezza della nave.
2. Gli Stati membri provvedono a rilasciare un certificato di idoneità a tutti coloro che risultano qualificati ai sensi della presente regola.

Regola VI/6

Requisiti minimi obbligatori relativi all'istruzione e alla formazione in materia di sicurezza per tutti gli appartenenti alle gente di mare

1. Alla gente di mare devono essere impartiti l'addestramento in materia di sicurezza, l'istruzione o la formazione di sensibilizzazione alla sicurezza, conformemente alla sezione A-VI/6, paragrafo da 1 a 4 del codice STCW e la loro competenza deve essere adeguata al livello ivi indicato.
2. Qualora la sensibilizzazione alla sicurezza non sia prevista ai fini del rilascio di un certificato di abilitazione, deve essere rilasciato un certificato di idoneità attestante che il titolare ha frequentato un corso di sensibilizzazione alla sicurezza.

3. Ogni Stato membro raffronta la formazione o istruzione connessa alla sicurezza prevista per la gente di mare che detiene o può documentare abilitazioni prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, con quanto indicato alla sezione A-VI/6, paragrafo 4 del codice STCW e, se necessario, prevede per questo tipo di personale la necessità di aggiornare le proprie qualifiche.

Gente di mare incaricata di mansioni attinenti alla sicurezza

4. La gente di mare che svolge mansioni attinenti alla sicurezza deve avere il livello di competenza specificato alla sezione A-VI/6, paragrafi da 6 a 8, del codice STCW.
5. Qualora una formazione in compiti attinenti alla sicurezza non sia prevista ai fini del rilascio di un certificato di abilitazione, deve essere rilasciato un certificato di idoneità attestante che il titolare ha frequentato un corso di formazione in compiti attinenti alla sicurezza.
6. Ogni Stato membro raffronta i livelli di formazione connessa alla sicurezza previsti per la gente di mare che svolge mansioni attinenti alla sicurezza e che possiede o può documentare abilitazioni prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, con quelli specificati alla sezione A-VI/6, paragrafo 8 del codice STCW e, se necessario, prevede per questo tipo di personale la necessità di aggiornare le proprie qualifiche.

CAPO VII

CERTIFICATI ALTERNATIVI

Regola VII/1

Rilascio di certificati alternativi

1. In deroga ai requisiti per le abilitazioni di cui ai capi II e III dell'allegato, gli Stati membri hanno facoltà di rilasciare o autorizzare il rilascio di certificati diversi da quelli menzionati dalle regole dei capi suddetti, a condizione che:
 - 1.1. le relative funzioni e gradi di responsabilità attestati dal certificato o dalla convalida dello stesso siano selezionati tra quelli indicati alle sezioni A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, A-II/5, A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4, A-III/5 e A-IV/2, del codice STCW e identici a quelli ivi indicati;
 - 1.2. i candidati abbiano frequentato con esito positivo i corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e abbiano le competenze dei livelli prescritti dalle pertinenti sezioni del codice STCW, conformemente al disposto della sezione A-VII/1 di detto codice, per le funzioni e i gradi di responsabilità che devono essere attestati da tali certificati e convalide;
 - 1.3. i candidati abbiano prestato un servizio di navigazione riconosciuto adeguato all'esecuzione delle funzioni e ai gradi di responsabilità indicati nel certificato. La durata minima di tale servizio di navigazione deve essere equivalente alla durata del servizio di navigazione prescritto ai capi II e III dell'allegato. In ogni caso, la durata minima del servizio di navigazione non può essere inferiore a quella prescritta dalla sezione A-VII/2 del codice STCW;
 - 1.4. i candidati all'abilitazione che dovranno svolgere funzioni di navigazione a livello operativo abbiano i requisiti applicabili di cui alle regole del capo IV, ove prescritti per l'espletamento dei servizi radio definiti in conformità delle norme radio;

- 1.5. **i certificati siano rilasciati in conformità del disposto dell'articolo 5 e delle disposizioni del capo VII del codice STCW.**
2. Nessun certificato ai sensi del presente capo può essere rilasciato prima che uno Stato membro abbia comunicato alla Commissione le informazioni prescritte dalla convenzione STCW.

Regola VII/2

Abilitazione della gente di mare

Qualunque appartenente alla gente di mare addetto ad una o più funzioni tra quelle indicate alle tabelle A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4 o A-II/5 del capo II o alle tabelle A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4 o A-III/5 del capo III o A-IV/2 del capo IV del codice STCW deve possedere un certificato di competenza o un certificato di idoneità, a seconda del caso.

Regola VII/3

Principi che disciplinano il rilascio di certificati alternativi

1. Se uno Stato membro decide di rilasciare o autorizzare il rilascio di certificati alternativi, deve provvedere affinché siano rispettati i seguenti principi:
 - 1.1. nessun sistema alternativo di abilitazione può essere posto in vigore se non offre garanzie di sicurezza in mare e di prevenzione dell'inquinamento di livello almeno equivalente a quello risultante dalle disposizioni dei precedenti capi; e
 - 1.2. qualsiasi sistema alternativo di abilitazione ai sensi del presente capo deve prevedere la possibilità di sostituire i certificati rilasciati ai sensi dello stesso con quelli rilasciati ai sensi dei precedenti capi.
2. Il principio della sostituibilità dei certificati di cui al paragrafo 1 garantisce che:
 - 2.1. gli appartenenti alla gente di mare abilitati ai sensi del sistema di cui ai capi II e/o III e quelli abilitati ai sensi del capo VII siano in grado di prestare indifferentemente servizio su navi tradizionali od organizzate secondo altre forme; e

- 2.2. la formazione della gente di mare non sia finalizzata a sistemi di organizzazione di bordo specifici in maniera tale da renderla inidonea a svolgere altrove la sua professione.
3. Il rilascio di qualunque certificato ai sensi del presente capo deve essere fondato sui seguenti principi:
 - 3.1. il rilascio di certificati alternativi non deve essere finalizzato a:
 - 3.1.1. ridurre il numero dei membri dell'equipaggio a bordo;
 - 3.1.2. abbassare il livello di professionalità o le qualifiche della gente di mare; oppure
 - 3.1.3. consentire l'assegnazione di compiti misti di ufficiale di guardia di macchina e di coperta al titolare di un solo certificato nell'arco di un solo turno di guardia; e
 - 3.2. alla persona in comando spetta il titolo di comandante; la posizione giuridica e l'autorità del comandante e di chiunque altro non possono essere pregiudicate dall'attuazione di sistemi di abilitazione alternativi.
4. I principi di cui ai punti 1 e 2 devono garantire il mantenimento delle competenze degli ufficiali sia di coperta che di macchina.".

ALLEGATO II DELL'ALLEGATO

All'allegato II, il punto 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima e con l'eventuale partecipazione degli Stati membri interessati, ha accertato, procedendo alla valutazione della Parte in questione, che può includere l'ispezione di strutture e la verifica delle procedure, che sono pienamente soddisfatti i requisiti della Convenzione relativi ai livelli di competenza, di formazione e di abilitazione, nonché ai livelli di qualità."

"ALLEGATO V²⁶

INFORMAZIONI DA TRASMETTERE ALLA COMMISSIONE A FINI STATISTICI

1. Quando è fatto riferimento al presente allegato, devono essere trasmesse le seguenti informazioni specificate alla sezione A-I/2, paragrafo 9 del codice STCW per tutti i certificati di competenza o convalide che attestano il loro rilascio, tutte le convalide che attestano il riconoscimento di certificati di competenza rilasciati da altri paesi e, ove segnalato con (*), tale trasmissione deve avvenire in forma anonima, come richiesto dall'articolo 25 bis, paragrafo 2 bis:

Certificati di competenza (Cdc) / Convalide che ne attestano il rilascio (Car):

- codice unico del marittimo, se disponibile*;
- nome del marittimo*;
- data di nascita del marittimo;
- nazionalità del marittimo;
- sesso del marittimo;
- numero del Cdc convalidato*;
- numero della Car*;
- mansione(i);
- data di rilascio o data più recente di rinnovo del documento;

²⁶ Riserva d'esame: UK
Riserva: MT

- data di scadenza;
- stato del certificato;
- limitazioni.

Convalide che attestano il riconoscimento di certificati di competenza rilasciati da altri paesi (Car):

- codice unico del marittimo, se disponibile*;
- nome del marittimo*;
- data di nascita del marittimo;
- nazionalità del marittimo;
- sesso del marittimo;
- Stato che rilascia il Cdc originale;
- numero del Cdc originale*;
- numero della Car*;
- mansione(i);
- data di rilascio o data più recente di rinnovo del documento;
- data di scadenza;
- stato della convalida;
- limitazioni.

2. Gli Stati membri possono fornire, su base volontaria, informazioni sui certificati di idoneità (Cdi) rilasciati a marinai conformemente ai capi II, III e VII dell'allegato della convenzione STCW, quali:

- codice unico del marittimo, se disponibile*;
 - nome del marittimo*;
 - data di nascita del marittimo;
 - nazionalità del marittimo;
 - sesso del marittimo;
 - numero del Cdi*;
 - mansione(i);
 - data di rilascio o data più recente di rinnovo del documento;
 - data di scadenza;
 - stato del Cdi.
-